



# Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07924 DEL DEP. FARAONE (res. n. 660 del 14 maggio 2026)**

## **RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale vengono sollevati specifici quesiti in relazione alla disciplina applicabile al personale delle Forze dell'Ordine in quiescenza, chiamato a testimoniare nei procedimenti giudiziari per fatti appresi nell'ambito delle funzioni istituzionali, si rappresenta quanto segue.

Nell'attuale impianto normativo il sistema di rimborso delle spese di trasferta del soggetto chiamato a testimoniare in un procedimento giudiziario (penale e civile) è delineato dagli artt. 45 e ss. del titolo VI del Testo Unico sulle spese di giustizia d. P.R. n. 115/2002 dedicato ai "Testimoni nel processo penale, civile e amministrativo e contabile".

In particolare l'art. 45 del d.P.R. n. 115/2002, rubricato "*Indennità per testimoni residenti*" ed il successivo art. 46 rubricato "*Indennità per testimoni non residenti*", descrivono in maniera analitica i presupposti per il pagamento dell'indennità spettante ai testimoni residenti ed ai testimoni non residenti, prevedendo anche l'entità del rimborso.

In particolare, l'art. 45 citato recita testualmente:

*"1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero,*

*per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.*

*2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno”.*

Per quanto riguarda le modalità di rimborso delle spese di viaggio per i testimoni non residenti, è previsto il riconoscimento del costo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea (treno, autobus, ecc.) o, in casi autorizzati, del servizio aereo.

Non è prevista alcuna forma di rimborso per l'uso del mezzo proprio, se non in via eccezionale e con limiti ben precisi.

Questa omissione non è frutto di una svista del legislatore, ma di una scelta consapevole: evitare di legare il rimborso a costi variabili e difficilmente verificabili, come quelli legati all'uso dell'auto privata.

Tali costi, infatti, potrebbero generare valutazioni arbitrarie e prassi disomogenee tra i diversi uffici giudiziari.

Anche l'eventuale distanza tra il luogo di residenza e l'ufficio giudiziario, che impedisca il viaggio in giornata, è già considerata dalla norma, che prevede un'indennità aggiuntiva.

Tuttavia, la Direzione Generale della Giustizia Civile, con circolare del 26 luglio 2011, ha chiarito che in casi eccezionali è possibile rimborsare il viaggio effettuato con mezzi diversi da quelli di linea.

In questi casi, il rimborso può avvenire in misura pari al costo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea, secondo le modalità ordinarie previste dal DPR 115/2002.

Infine, l'art. 48 del d.P.R. n. 115/2002, rubricato “*Testimoni dipendenti pubblici*”, dispone che “*Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza*”.

Poiché le indennità di missione presuppongono la sussistenza di un rapporto di impiego e trovano la loro ragione nell'esigenza perequativa di indennizzare il pubblico

impiegato del disagio economico causato dall'allontanamento dall'ordinaria sede di servizio, risulta evidente che laddove tale rapporto di servizio non sussista non è indennizzabile tale disagio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 17/02/2006, n. 649).

Venendo all'utilizzo della testimonianza in videoconferenza per il personale delle Forze dell'Ordine in servizio ed in congedo si rimarca che, nell'attuale quadro di riferimento normativo, nel codice di procedura penale è dedicato un apposito Titolo alla partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, (artt. 133 *bis* c.p.p. e seguenti).

Tratto comune alle numerose ipotesi di partecipazione a distanza consentite dal codice di rito è la necessità che le parti consentano a tale modalità di partecipazione; in ogni caso è rimessa al giudice la valutazione in ordine alla necessità della partecipazione in presenza, senza che il consenso espresso e tantomeno le richieste avanzate dalle parti lo vincolino ad optare per la partecipazione da remoto.

Per quanto riguarda il processo civile, si evidenzia ancora che l'attuale formulazione dell'articolo 127 bis del codice di procedura civile consente che lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, possa avvenire mediante collegamenti audiovisivi quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

È tuttavia ammissibile che l'autorità giudiziaria disponga che la deposizione del testimone avvenga per iscritto (art. 257 bis cpc).

Il giudice, su accordo delle parti, valutando la natura della causa ed ogni altra circostanza, può disporre di assumere il testimone, anche fuori della circoscrizione del tribunale, chiedendogli di rispondere per iscritto ed entro un termine fissato ai quesiti sui quali debba essere interrogato.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)